



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6667 del 2020, proposto da Zoomarine Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mastracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Alfredo Casella 31, presso lo studio dell'avv. Silvano Mazzantini;

***contro***

Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

1) dell'Ordinanza del Dirigente del Servizio SUAP del Comune di Pomezia (prot.0082397/2020 del 20/08/2020) e di ogni altro atto, comunque denominato, a questo presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La Zoomarine Italia Spa impugna l'ordinanza dirigenziale del 20 agosto 2020, con la quale il Comune di Pomezia ha disposto la chiusura, per cinque giorni, dell'attività dell'attività di "Parco di divertimento permanente" denominato ZOOMARINE sito in Pomezia, Via Casablanca 61, da essa gestita in Pomezia, per violazione delle disposizioni normative atte a contrastare la diffusione del contagio dovuto al covid-19).

Il Comune di Pomezia, costituito in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo, in subordine, il rigetto nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2020 l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Come eccepito dal resistente Comune, il Collegio ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Deve infatti considerarsi come, con il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pomezia in data 18 agosto 2020 si è contestata, alla Zoomarine, la violazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 33/2020, per avere la stessa omesso di adottate misure di riorganizzazione degli spazi sufficienti ad evitare l'assembramento di persone, non assicurando altresì il mantenimento di almeno un metro di separazione

tra gli spettatori, condotta in relazione alla quale veniva, contestualmente, irrogata una sanzione pecuniaria.

La successiva ordinanza comunale, poi, risulta espressamente emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 33/2020.

Osserva il Collegio come, con riferimento alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 19/2020, convertito in legge n. 35/2020 - il quale prevede espressamente quale sanzione accessoria non alternativa la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa) - è stata recentemente rilevata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e l'appartenenza della stessa al giudice civile (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 02559, che richiama la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 19664 del 21 settembre 2020, secondo la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorché la sanzione abbia natura esclusivamente afflittiva e il potere dell'autorità sia interamente vincolato, sia con riferimento al fatto che in relazione all'obbligo di applicare la misura in via esclusiva e non alternativa).

E infatti, la disciplina dettata dalla citata disposizione appare indiscutibilmente riconducibile a fattispecie in cui risultano predeterminate sia la condotta sia la sanzione minima e massima, così che *“la sanzione accessoria ha natura esclusivamente afflittiva al pari di quella pecuniaria alla quale si aggiunge ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale”* (cfr. Tar Sicilia, Catania, n. 2559/2020, e Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, 22 dicembre 2020, n. 13868).

Ne discende, come osservato nelle richiamate pronunce, che non venga in tal caso, in rilievo alcun potere discrezionale, in quanto l'*“autorità è priva del potere di stabilire se applicare la sanzione, né può articolarne il contenuto come nelle sanzioni ripristinatorie della situazione modificata a causa della condotta illecita”* e in considerazione del fatto che non risulta ascrivibile all'esercizio di un potere propriamente discrezionale la mera determinazione dei giorni di chiusura del locale

aperto al pubblico, da effettuarsi dall'autorità irrogante tra il minimo e il massimo di durata della sanzione, predeterminati dalla norma.

Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice civile, presso il quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a. e nei relativi termini.

La relativa novità della questione giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**

